

avere il necessario titolo alla concessione, come risulta dalla dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà resa ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15 presso il Comune in data 04/03/1993

DISPONE

Art. 1 — OGGETTO DELLA CONCESSIONE

Al SIGG/RI [REDACTED] n. 73/a
è concesso alle condizioni appresso indicate e fatti salvi i diritti di terzi, di eseguire i lavori di (2)
sopraelevazione del I° piano [REDACTED]

[REDACTED]
secondo il progetto costituito di n. 1 (una) tavole, che si allega quale parte integrante del presente atto.

Art. 2 — TITOLO DELLA CONCESSIONE

A) Concessione a titolo gratuito.

trattandosi di caso previsto dall'art. 9, 1° comma, lettera [REDACTED], della legge 28-1-1977, n. 10 la presente concessione è rilasciata a titolo gratuito.

Fa parte integrante della presente concessione e si allega sotto la lettera [REDACTED] la convenzione di impegno a praticare prezzi di vendita e canoni di locazione degli alloggi concordati col Comune in data [REDACTED].

B) Contributo per il rilascio della concessione con versamento degli oneri di urbanizzazione.

Il contributo che il concessionario deve corrispondere ai termini dell'art. 3 e degli artt. 5, 9, 1° comma, lettera b); 9, 2° comma; 10 della legge 28-1-1977, n. 10 è determinato nella misura di Lire 703.245 (diconsi lire settecentotramila duecentoquarantacinque lire) a norma della deliberazione del Consiglio Comunale n. 120 del 18/02/1993.

Tale somma risulta versata presso la Tesoreria Comunale come da quietanza n. 987 del 18/11/93. La quota commisurata al costo di costruzione delle opere di cui all'art. 6 della legge 28 gennaio 1977, n. 10 è determinata in L. 894.935 (diconsi lire ottocentonovantatremila e 935 lire) e sarà corrisposta con [REDACTED]

Il mancato versamento del contributo comporta la applicazione delle sanzioni previste dal 1° comma dell'art. 15 della citata legge 28 gennaio 1977, n. 10.

C) Contributo per il rilascio della concessione con esecuzione diretta delle opere di urbanizzazione primaria.

Il contributo che il concessionario deve corrispondere ai termini dell'art. 3 e degli artt. 5; 9, 1° comma, lettera b); 9, 2° comma; 10 della legge 28-1-1977, n. 10 è determinato nella misura di L. [REDACTED] a norma della deliberazione del Consiglio Comunale n. [REDACTED] del [REDACTED].

Il concessionario si obbliga, nei confronti del Comune, a scomputo parziale del contributo di cui sopra, a realizzare, contestualmente all'esecuzione dei lavori consentiti dalla presente concessione, opere di urbanizzazione con le modalità ed i tipi previsti nel progetto allegato quale parte integrante del presente atto (allegato n. [REDACTED]), e a cedere al Comune entro il [REDACTED] le relative aree, nonchè [REDACTED] afferenti l'urbanizzazione secondaria indicate nella planimetria che forma parte integrante del progetto (Tabola n. [REDACTED] e che vengono complessivamente valutati in L. [REDACTED] (diconsi lire [REDACTED])).

A garanzia dell'esatto adempimento dell'onere di cui sopra il concessionario ha prestato adeguata ed idonea garanzia di L. [REDACTED] (diconsi lire [REDACTED]) a mezzo di polizza fidejussoria del [REDACTED] rilasciata

da La somma di L. [REDACTED] (6).

(7) (diconsi lire [REDACTED]) è stata versata presso la Tesoreria comunale come da quietanza n. [REDACTED] del [REDACTED].

La quota commisurata al costo di costruzione delle opere di cui all'art. 6 della legge 28 gennaio 1977, n. 10 è determinata in L. [REDACTED] (diconsi lire [REDACTED]) e sarà corrisposta con le modalità e garanzie fissate dalla delibera consiliare n. [REDACTED] del [REDACTED].

Il mancato versamento del contributo e il trasferimento delle aree nei termini comporta la applicazione delle sanzioni previste dal 1° comma dell'art. 15 della citata legge 28 gennaio 1977, n. 10.

Art. 3 — OBBLIGHI E RESPONSABILITÀ DEL CONCESSIONARIO

Nell'attuazione dei lavori devono essere osservate le disposizioni, le leggi ed i regolamenti locali in vigore, nonché le seguenti modalità esecutive:

— i lavori siano eseguiti così come previsti e per le destinazioni d'uso indicate nel progetto approvato; — che durante lo scavo delle fondazioni e comunque prima dell'inizio della costruzione dei muri in elevazione è fatto obbligo all'interessato di richiedere, con apposita domanda scritta, il tracciamento in luogo delle linee planimetriche ed altimetriche stradali, alle quali dovrà essere uniformata la nuova costruzione; dell'avvenuto sopraluogo e redatto apposito verbale. Conseguentemente nell'esecuzione dell'opera devono essere rispettate le linee planimetriche ed altimetriche, tracciate in luogo, e consegnate dall'incaricato del Comune.

Il presente atto di concessione deve rimanere depositato nel cantiere di lavoro sino ad avvenuta ultimazione dell'opera a disposizione degli Organi di Controllo.

Nel cantiere deve essere affissa in vista al pubblico una tabella chiaramente leggibile nella quale siano indicati:

1) il nome e cognome del concessionario o la indicazione della pubblica amministrazione dalla quale dipende il lavoro;

2) il nome e cognome del progettista e del direttore dei lavori;

3) la ditta (o le ditte) esecutrice dei lavori;

4) la data e il numero della presente concessione;

5) destinazione d'uso e le unità immobiliari consentite.

Ove si intenda dare esecuzione a strutture in C.A. indicate nell'art. 1 della legge 5 novembre 1971 n. 1086, il costruttore è tenuto all'osservanza di tutte le norme contenute nella legge medesima ed in particolare a provvedere alla denuncia all'Ufficio del Genio Civile di cui all'art. 4 prima dell'inizio dei lavori.

Al termine dei lavori le opere dovranno essere sottoposte al collaudo statico previsto dall'art. 7 della succitata legge e detto collaudo dovrà essere vidimato dall'Ufficio del Genio Civile per ottenere la dichiarazione di abitabilità e di agibilità della costruzione.

Qualora non siano state eseguite opere in C.A., deve essere presentata con la domanda di abitabilità, una dichiarazione con la quale il direttore dei lavori, o il costruttore attestati che nella esecuzione dell'opera non sono state attuate strutture in C.A.

Prima di avanzare domanda di abitabilità o di uso, il titolare della concessione deve presentare (ove occorra) il Certificato di Collaudo del Comando dei Vigili del Fuoco.

Il concessionario deve inoltre osservare le norme delle leggi 10 maggio 1976, n. 319 e successive modificazioni e regolamenti di attuazione per la tutela delle acque dall'inquinamento; 30 aprile 1976, n. 373 per il contenimento del consumo energetico per usi termici negli edifici; 13 luglio 1966, n. 615 e successive modificazioni e regolamenti di attuazione contro l'inquinamento atmosferico; 31 marzo 1968, n. 186 per la rispondenza degli impianti elettrici alle norme di prevenzione infortuni.

Art. 4 — TERMINI DI INIZIO E DI ULTIMAZIONE DEI LAVORI

I lavori debbono essere iniziati entro il [REDACTED] VEDI RETRO (8) ed ultimati, e resi abitabili o agibili entro il [REDACTED] ANNI TRE DALLA DATA DI INIZIO LAVORI

L'inosservanza dei predetti termini comporta la decadenza della concessione, così come comporta lo stesso effetto l'entrata in vigore di nuove previsioni urbanistiche, con le quali la concessione stessa sia in contrasto, salvo che i lavori siano stati iniziati e vengano completati entro tre anni dalla data di inizio.

Il termine per l'ultimazione può essere, comunque, a richiesta dell'interessato prorogato eccezionalmente se durante l'esecuzione dei lavori sopravvengano fatti estranei alla volontà del concessionario, opportunamente documentati. In caso di mancato completamento delle opere entro il termine suindicato,

(6) L'ammontare della garanzia dovrà essere almeno pari all'importo delle opere di urbanizzazione da eseguire direttamente maggiorate di un terzo.

(7) Tale importo è dato dalla differenza tra l'importo totale indicato nel primo comma e la spesa valutata a scomputo di cui al secondo comma.

(8) Massimo entro un anno dalla data della concessione.
(9) Massimo entro tre anni dalla data della concessione (con eventuale eccezione prevista al 3° comma dell'art. 4 della legge 28-1-1977 n. 10)

(5) Questa clausola entra in vigore per le istanze presentate dopo il 30 luglio 1977.

il concessionario è tenuto al pagamento di una sanzione pari al doppio del contributo di concessione dovuto per la parte dell'opera non ultimata (10).

Qualora i lavori non siano ultimati nel termine stabilito il concessionario deve presentare istanza diretta ad ottenere una nuova concessione: in tal caso la nuova concessione concerne la parte non ultimata (11).

L'inizio dei lavori deve essere denunciato dal titolare della concessione a mezzo di apposito modulo. Dovrà del pari essere denunciata dal titolare la data dell'avvenuta copertura del fabbricato e l'ultimazione dei lavori, e quelle di eventuali sospensioni per cause di forza maggiore che possono influire sul termine della esecuzione dei lavori.

Il comune si riserva, comunque, la facoltà di richiedere tra l'altro i contratti di appalto o di prestazioni di opera in economia regolarmente registrati.

Art. 5 — CARATTERISTICHE DELLA CONCESSIONE

La presente concessione è rilasciata a favore del richiedente senza pregiudizio dei diritti dei terzi, e non incide sulla titolarità della proprietà o di altri diritti reali relativi all'immobile esistente o realizzando.

Art. 6 — PRESCRIZIONI SPECIALI

a) Chi fabbrica non deve mai ingombrare le vie e gli spazi pubblici adiacenti alle fabbriche e deve osservare tutte le cautele atte a rimuovere ogni pericolo di danno a persona e a cosa ed assicurare quanto è possibile, gli incomodi che i terzi possano risentire dalla esecuzione di tale opera;

b) Il luogo destinato all'opera deve essere chiuso con assito lungo i lati prospicienti le vie o spazi pubblici;

c) Per eventuali occupazioni di aree stradali si deve ottenere speciale autorizzazione dell'Ufficio Comunale, previo pagamento della relativa tassa di occupazione del suolo pubblico.

Le aree così occupate devono essere restituite nel pristino stato, a lavoro ultimato o anche prima su richiesta dell'Ufficio Comunale, nel caso che la costruzione venisse abbandonata o sospesa oltre un certo tempo.

d) Se nel manomettere il suolo pubblico il costruttore incontrasse manufatti per servizio pubblico deve usare ogni cautela per non danneggiarli e deve darne contemporaneamente avviso alle imprese proprietarie per i provvedimenti del caso;

e) Gli assiti di cui alla lettera (b) od altri ripari devono essere imbiancati agli angoli salienti a tutta altezza e muniti pure agli angoli di una lanterna a vetri rossi da mantenersi accesa dal tramonto al levar del sole, secondo l'intero orario della pubblica illuminazione stradale. Questa lanterna deve essere collocata in dimensioni tali da rendere facilmente visibile il recinto od il riparo su cui è collocata;

f) A cura del costruttore deve essere richiesta tempestivamente la visita del rustico;

g) L'Ufficio Comunale si riserva delle tasse speciali e degli eventuali canoni, precari ecc. che risultassero applicabili ad opere ultimate a tenore dei relativi regolamenti;

h) L'allineamento stradale e gli altri eventuali rilievi riguardanti il nuovo fabbricato verranno dati dal funzionario dell'Ufficio Tecnico previo sopralluogo col Direttore dei lavori;

i) E' assolutamente vietato apportare modifiche di qualsiasi genere al progetto approvato, pena i provvedimenti sanciti dai regolamenti in vigore;

l) I lavori devono essere iniziati entro un anno dalla data di rilascio; il termine di ultimazione, entro il quale l'opera deve essere abitabile o agibile, è di tre anni dalla medesima data;

m) Di comunicare la data di inizio dei lavori;


n) Il locale da recingere deve avere le seguenti dimensioni: larghezza ml. 1 su tutta la lunghezza della fronte. Altezza ml. 2;

o) Le malte e i calcestruzzi devono essere manipolati e approntati entro lo spazio recinto. L'eventuale ingombro di spazio pubblico, al di là di quello recinto, senza alcuna espressa autorizzazione apporterà la revoca della concessione.

p) I lavori non potranno essere iniziati prima dell'ottenimento del N.O. del Genio Civile previsto dall'Art. 18 della Legge 02.02.74 n. 64=====

q) I lavori dovranno essere iniziati ~~entro un anno~~ entro un anno dal rilascio della presente ai sensi dell'Art. 16 del R.E.C.=====

PA'CHINO, addì 26 NOV. 1993



IL SINDACO

[Redacted signature]

Il sottoscritto dichiara di accettare la presente concessione e di obbligarci all'osservanza di tutte le condizioni cui essa è subordinata.

Addì 26 NOV. 1993

IL CONCESSIONARIO

[Redacted signature]

Il sottoscritto Segretario attesta, su conforme dichiarazione dell'impiiegato responsabile, che la presente concessione è stata affissa all'albo Pretorio del Comune il dì festivo
Dalla sede Comunale, lì
L'impiiegato responsabile IL SEGRETARIO GENERALE

Pratica N. 58/93

Anno

COMUNE DI PACHINO
PROVINCIA DI SIRACUSA

Bollo

CONCESSIONE PER LA ESECUZIONE DI OPERE N. 106/93

IL SINDACO

Vista la domanda in data 18/03/1993 presentata da (1)

regime patrimoniale di comunione legale dei beni aventi codici fiscali il primo ==

6398

registrata il 11.03.1993 al Prot. generale n.

concessione per (2) sopraelevazione del 1° piano secondo il progetto redatto dal

sull' ~~xxxxxx~~ distinto in Catasto fabbricati del Comune - al foglio n. 10 partic. il a

n. 720 ~~=====~~ della superficie complessiva di mq. 97,98 post

in Pachino Via Ruggero Settimo 73/a

Visto il progetto dei lavori ed i disegni allegati alla domanda stessi;

Visto il parere dell'Ufficio Sanitario n. ~~=====~~ in data 21/09/1993

Visto il nulla - osta della Soprintendenza ai monumenti n. ~~=====~~ in data (3)

Visti gli strumenti urbanistici vigenti;

Visti i regolamenti Comunali di Edilizia, Igiene e di Polizia Urbana;

Visto il Capo IV del titolo II della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e la legge 6 agosto 1967, n. 765;

Vista la legge 28 gennaio 1977, n. 10;

Viste le norme generali per l'igiene del lavoro, emanate con D.P.R. 19 marzo 1956, n. 303;

Vista la legge regionale 31-3-1972, n. 19 e successive modificazioni;

Visto il parere n. ~~=====~~ della Commissione Edilizia Comunale espresso in seduta del 11/11/93;

Vista la denuncia presentata al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco in data

Visto (4) LA LEGGE REGIONALE N.71/78 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTERGAZIONI;

VISTO LA LEGGE 02.02.74 N.64

Autorità Giudiziaria

La Prefettura

La Provincia

LINO

Preso atto che:

— il richiedente dichiara sotto la sua personale responsabilità di essere proprietario dell'area o d

(1) indicare le generalità e residenza del richiedente o dei richiedenti.

(2) Descrizione sommaria della costruzione indicando anche se trattasi di nuova costruzione, notevole rifacimento, ristrutturazione, ampliamento, sopraelevazione, sistemazione, riattamento, demolizione di costruzione, ecc. e la destinazione dell'immobile (edilizio urbano, rurale, industriale, ecc.).

(3) Cancellare se il caso non ricorre.

(4) Nel caso che il richiedente abbia diritto alla concessione gratuita, scrivere:

— Visto che ricorrono le condizioni di cui all'art. 9 della legge 28 gennaio 1977, n. 10 per aver diritto alla concessione gratuita. Nel caso di interventi in zona soggetta a vincoli idrogeologici-forestali, scrivere:



ASTI
GIUDIZIARIE

ASTI
GIUDIZIARIE


ASTI
GIUDIZIARIE

ASTI
GIUDIZIARIE

Planimetria di Zona Sc. 1:500

Via Quintino Sella

Via Ugo Foscolo




Via Ruggero Settimo

Via Solferino

TABELLA VOLUMETRICA



Sup. lotto	14.20 x 6.90	mq. 97.98
Vol. Concesso	mq. 97.98 x 2.00 max/mq	mc. 881.82
Vol. Esist. P.T.	mq. 97.98 (4.00+3.70+4.20)/3	mc. 388.654
1°P.	6.20 x 4.80 x 3.04	mc. 90.670
Volume P.T.	mq. 97.98 (4.00+3.70+4.20)/3	mc. 479.124
1°P.	mq. 97.98 x 3.04	mc. 388.654
		mc. 297.859
Incremento Volume		mc. 686.513
		mc. 207.389

SEZ. A-B.




Prospetto su via R. Settimo

Secondo Piano




Prospetto su via Solferino

Piano Terra con adeguamen



Primo Piano




Via Solferino

Via Ruggiero Settimo

ASTE GIUDIZIARIE

ASTE GIUDIZIARIE®




su via Salferrino

Prospetti Esistenti

ASTE GIUDIZIARIE®

ASTE GIUDIZIARIE®



su via Ruggero Settimo


ASTE GIUDIZIARIE®

ASTE GIUDIZIARIE®

ASTE GIUDIZIARIE®

ASTE GIUDIZIARIE®

ASTE GIUDIZIARIE®



Piano Terra Esistente


Via Salferrino

ASTE GIUDIZIARIE®

ASTE GIUDIZIARIE®

ASTE GIUDIZIARIE®

Primo Piano Esistente



ASTE GIUDIZIARIE®

ASTE GIUDIZIARIE®

ASTE GIUDIZIARIE®



27 OTT. 2014

UNICA

ASTE GIUDIZIARIE

ASTE GIUDIZIARIE

seduta del 14 NOV 1993
della Commissione Edilizia nella

Parere
La Volterra

CITTA' DI PACHINO

ASTE GIUDIZIARIE

ASTE GIUDIZIARIE

[Redacted]

[Redacted]
Il Tecnico

Addr. 08-03-1993

Difogni
Sc. 1:100

[Redacted]
Ditta:

[Redacted]
CITTA' DI PACHINO

Progetto
di sopraelevazione a 1° piano
con modifica al pianoterra.
- via Ruggero Settimo n. 13/a angolo
- via Solferino n. 1
- N.C.E.U. F. 10 parte 120

CONC. N. 106/93
11 NOV 1993
N. 58/93
18 MAR 1993

Prov. di Siracusa
CITTA' DI PACHINO

[Redacted]
STUDIO TECNICO